

SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 1/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il Regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004		
NUMERO ATTO	COM (2010) 794 def.		
NUMERO PROCEDURA	2010/0380 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	20.12.2010		
DATA DI TRASMISSIONE	20.12.2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	15.02.2011		
ASSEGNATO IL	21.12.2010		
COMM.NE DI MERITO	11 ^a	Parere motivato entro	01.02.2011
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a ; 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	25.01.2011
OGGETTO	La proposta costituisce un aggiornamento dei due regolamenti richiamati nel titolo della presente scheda, entrati entrambi in vigore il 1° maggio 2010. Tale aggiornamento si rende necessario per tenere conto delle modifiche delle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale, della giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché dei cambiamenti della realtà sociale, intercorsi dal momento dell'approvazione dei due regolamenti. La proposta mira, mediante disposizioni semplificate, ad assicurare un opportuno coordinamento di tutti i sistemi di sicurezza sociale nell'UE, garantendo la piena tutela dei diritti dei cittadini e la certezza del diritto.		
BASE GIURIDICA	Art. 48 del TFUE, relativo all'adozione, in materia di sicurezza sociale, di misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori. Dette misure sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio mediante		

procedura legislativa ordinaria.

L'art. 48 del TFUE costituisce uno dei casi in cui si prevede il meccanismo del c.d. "freno di emergenza". Dispone, infatti, il comma 2 del citato articolo che qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di cui al primo comma lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo: a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria, oppure b) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione europea afferma che la proposta è conforme poiché il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ha senso solo a livello dell'Unione e non può essere efficacemente garantito singolarmente dagli Stati membri.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

La Commissione europea afferma che la proposta è conforme in quanto le modifiche che apporta non incidono sul sistema di coordinamento in sé, ma mirano a semplificarlo sulla base di quanto richiesto dagli stessi Stati membri. Inoltre, gli eventuali oneri finanziari sono minimi e proporzionati all'obiettivo della proposta.

ANNOTAZIONI:

Tra le modifiche proposte al Regolamento 883/2004, contenute nell'articolo 1 della proposta in esame, rilevano soprattutto quelle riguardanti la **legislazione applicabile** nel caso di una persona che lavori in due o più Stati membri e le **prestazioni di disoccupazione**.

Per quanto riguarda la **legislazione applicabile**, la proposta mira ad estendere il criterio dell'esercizio della "parte sostanziale di attività". Infatti, il Regolamento 883/2004 prevede che qualora una persona lavori in due o più Stati membri ed eserciti una parte sostanziale della propria attività nello Stato membro di residenza, si applica la legge di questo Stato. Nel caso in cui il lavoratore lavori in due o più Stati membri alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, aventi la propria sede o domicilio in diversi Stati membri, non si applica il criterio della parte sostanziale dell'attività e la legge applicabile è quella dello Stato di residenza, anche se l'attività svolta in questo Stato è ridotta. La proposta in esame invece chiarisce che anche nel secondo caso si continua ad applicare la condizione dell'esercizio della "parte sostanziale di attività" (articolo 1, paragrafo 4, che modifica l'articolo 13, paragrafo 1). In particolare, se tale parte non è esercitata nello Stato membro di residenza, si applica la legge dello Stato membro in cui le imprese o i datori di lavoro hanno sede legale o domicilio. Se invece non è possibile designare uno Stato

membro quale sede legale o domicilio dei datori di lavoro, ovvero quando le imprese o i datori di lavoro sono stabiliti in due o più Stati membri al di fuori dello Stato membro di residenza, si applica la legge di quest'ultimo.

Circa le **prestazioni di disoccupazione**, mediante modifica dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera b), la proposta mira a tutelare il lavoratore autonomo assicurato contro il rischio di disoccupazione nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività e che rientra nello Stato membro di residenza, dove però non è prevista assicurazione di disoccupazione per i lavoratori autonomi. Per questa fattispecie si propone che le prestazioni siano erogate in base alla legislazione dello Stato membro in cui è stata esercitata l'ultima attività (articolo 1, paragrafo 6). Si ricorda che sempre l'articolo 65 del Regolamento 883/2004 prevede, al paragrafo 2, la possibilità, per il lavoratore disoccupato, di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro.

Inoltre, sono modificati gli allegati X e XI del Regolamento 883/2004, per tenere conto rispettivamente delle modifiche alle legislazioni nazionali intervenute nei Paesi Bassi e del Regno Unito, espressamente richiamate, e per dettare particolari modalità di applicazione della normativa dei Paesi Bassi.

Le modifiche previste dall'articolo 2 della proposta, riguardanti il Regolamento 987/2009, recante modalità per l'applicazione del Regolamento 883/2004, rappresentano una conseguenza degli adeguamenti proposti per quest'ultimo. Esse riguardano, tra l'altro, **l'esclusione delle attività marginali** ai fini della determinazione della legge applicabile in caso di esercizio di attività in due o più Stati membri. Inoltre, viene eliminata la distinzione tra attività svolte "contemporaneamente" e quelle svolte "a fasi alterne", al fine di semplificare il quadro normativo e garantire maggiore certezza del diritto (articolo 2, paragrafo 2, che modifica l'articolo 14, paragrafo 5). Un'altra importante modifica tiene conto della situazione dei lavoratori a forte mobilità, con specifico riferimento al settore del trasporto aereo. In particolare, ai fini della determinazione della legge applicabile per il personale di volo, viene previsto **l'inserimento della nozione di "base di servizio"**, a chiarimento di quella di "sede legale" o di "domicilio" (articolo 2, paragrafo 3, che aggiunge il paragrafo 5 *bis* all'articolo 14). Si ricorda che, in base al Regolamento 1899/2006, riguardante l'armonizzazione delle regole tecniche e delle procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile, la "base di servizio" è "*il luogo designato dall'operatore per ogni membro d'equipaggio dal quale il membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato*".

Infine, alla luce delle modifiche riguardanti le prestazioni di disoccupazione è previsto che, se la legislazione applicabile negli Stati membri, prevede determinati adempimenti di obblighi e/o attività di ricerca di lavoro per la persona disoccupata, tali obblighi sono prioritari nello Stato membro che eroga le prestazioni, che, come si è visto, non necessariamente è quello di residenza (articolo 2, paragrafo 7, che modifica l'articolo 56, paragrafo 2).